



**COMUNE DI ALSENO**

*Provincia di Piacenza  
P.zza XXV Aprile 1 - 29010 Alseno*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO, L'USO E LA GESTIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 27/02/2016

Regolamento Area Sgambamento Cani.doc



## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA.....	3
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.....	5
ART. 6 – APERTURA DELL' AREA.....	5
ART. 7 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI .....	6
ART. 8 – ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA .....	6



## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2) Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina comunale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

## **ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime. Laddove le aree sgambamento cani siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate.

## **ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA**

1) Le aree di sgambamento cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambamento e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un



accompagnatore. I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto.

2) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

3) Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.

4) L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un numero massimo di cani da definire in funzione delle caratteristiche dell'area.

5) Il tempo massimo di permanenza nell'area, nel caso in cui altri cani stiano aspettando di accedere, è di 15 minuti.

6) I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

7) I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

8) È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.

9) È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

10) I cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati ad indossare la museruola e il guinzaglio.



11) Su tutta l'area di sgambamento sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani; è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

12) In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

13) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene delle aree, di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori.

14) Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

15) Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

## **ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

## **ART. 6 – APERTURA DELL'AREA**

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine



igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

#### **ART. 7 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI**

1) La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, o comunque da qualsiasi soggetto autorizzato a svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2) Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **ART. 8 – ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA**

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione dell'area, previa individuazione di referenti responsabili.